

ALLEGATO ALLA DGR N. 2835 IN DATA 16/10/2009

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

1. I presenti criteri si applicano alla concessione degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare, di cui al capo II della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi).

**Art. 2
(Tipologie di aiuti)**

1. Alle società cooperative e alle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare previste dall'articolo seguente sono concessi, ai sensi degli articoli 5, 6, e 7 della legge regionale 25/2009, a titolo di aiuti di importo limitato:

- a) contributi alla capitalizzazione;
- b) contributi in conto interessi;
- c) contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale.

2. I contributi alla capitalizzazione sono erogati sotto forma di contributi in conto capitale per progetti di sviluppo aziendale o di consolidamento dei mezzi patrimoniali aziendali a fronte di operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivi incrementi di capitale sociale ovvero a fronte di incrementi al patrimonio netto, determinati dalla destinazione degli utili dell'ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili. È considerato capitale sociale versato anche la cessione totale o parziale dei crediti relativi ai conferimenti dei prodotti agricoli dei soci.

3. I contributi in conto interessi sono erogati per gli interessi passivi sostenuti con riferimento alle seguenti forme di finanziamento autorizzate da istituti di credito:

- a) prestiti di conduzione o di anticipazione;
- b) anticipazioni su crediti.

4. I contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale sono erogati per le seguenti spese, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, punto 9:

- a) spese di trasporto per la raccolta del prodotto primario oggetto di trasformazione;
- b) spese per l'energia elettrica e i combustibili destinati alla produzione di energia termica, limitatamente alle spese sostenute nell'ambito dell'attività di trasformazione e commercializzazione;
- c) spese per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e dei reflui di lavorazione;
- d) spese per premi pagati per l'ottenimento di fidejussioni a garanzia di prestiti di conduzione o di anticipazione contratti con istituti di credito;

- e) spese per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario;
- f) spese sostenute per la consulenza in materia di pianificazione e controllo di gestione;
- g) spese per la consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti;
- h) spese per studi e analisi di mercato e consulenze o strategie di marketing.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle tre tipologie di contributi le società cooperative che:
 - a) hanno sede operativa e svolgono la propria attività nel territorio regionale;
 - b) sono in possesso, alla data del 1° gennaio 2008, della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione in appositi albi o registri;
 - c) svolgono prevalentemente (in termini di fatturato) attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Possono altresì beneficiare dei contributi in conto interessi e dei contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale le altre imprese, diverse dalle società cooperative, che:
 - a) hanno sede operativa e svolgono la propria attività nel territorio regionale;
 - b) risultano iscritte, alla data del 1° gennaio 2008, al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), ovvero al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);
 - c) svolgono attività di trasformazione esclusivamente di prodotti agricoli per la produzione e successiva commercializzazione di prodotti riconducibili in prevalenza (in termini di fatturato) ad almeno una delle seguenti tipologie:
 - 1) prodotti agricoli rientranti nei sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario;
 - 2) prodotti agro-alimentari tradizionali della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 4 (Ulteriori requisiti e limitazioni)

1. Gli aiuti di importo limitato di cui ai presenti criteri applicativi sono concessi fino al 31 dicembre 2010, per iniziative intraprese negli anni 2009 e 2010, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) e del relativo quadro di riferimento statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, autorizzato con decisione 2009/4277/CE della Commissione, del 28 maggio 2009.

2. Per ciascuna impresa la somma degli aiuti temporanei di importo limitato concessi o concedibili e degli aiuti concessi o concedibili in regime *de minimis* nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 non deve essere superiore a 500.000 euro.
3. Gli aiuti temporanei di importo limitato non possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 per i medesimi costi ammissibili.
4. Gli aiuti temporanei di importo limitato non potranno essere concessi alle imprese che versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, intendendo come tali le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 800/2008.
5. Gli aiuti temporanei di importo limitato non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 659/1999.
6. Le società cooperative beneficiarie dei contributi alla capitalizzazione devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato e gli eventuali contributi alla capitalizzazione concessi per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di concessione dei contributi, pena la revoca di quest'ultimi ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della l.r. 25/2009.

Art. 5

(Procedimento amministrativo)

1. Il procedimento amministrativo disciplinato dai presenti criteri è composto dalle seguenti fasi:
 - a) domanda di ammissibilità a contributo;
 - b) domanda di erogazione del contributo.
2. La modalità di presentazione della domanda è a bando. Le domande devono essere trasmesse alla struttura competente tramite i modelli appositamente predisposti e corredate dalla documentazione indicata agli articoli 6 e 7.
3. La struttura competente è il Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture e il dirigente della medesima struttura è il responsabile del procedimento; il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.

4. Ciascuna fase deve concludersi nei termini e con le modalità previsti negli articoli successivi.
5. Al fine di esprimere pareri in relazione a casi specifici e di approvare disposizioni ulteriori rispetto ai presenti criteri applicativi è istituita una Commissione tecnica composta da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) il responsabile dell'istruttoria;
 - c) un istruttore tecnico o figura equiparata;
 - d) almeno un tecnico della struttura competente.

Art. 6

(Domanda di ammissibilità a contributo)

1. Le domande di ammissibilità a contributo devono essere trasmesse alla struttura competente dal 20 ottobre al 10 novembre 2009 per le richieste inerenti all'anno corrente e dal 1° settembre al 30 settembre 2010 per le richieste inerenti alla prossima annualità.
2. Entro 15 giorni lavorativi dalle scadenze di cui al punto precedente, la struttura competente dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
3. Entro 60 giorni dalla chiusura del bando la struttura competente determina gli importi presunti delle spese ammissibili a finanziamento, secondo le modalità indicate agli articoli 8, 9 e 10, propone alla Giunta regionale l'approvazione della concessione degli aiuti e del relativo impegno di spesa, dandone comunicazione ai richiedenti in data successiva all'approvazione della relativa deliberazione.
4. Le domande di ammissibilità a contributo presentate dalle società cooperative devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b) e c) della l.r. 25/2009, ribaditi all'articolo 3, punto 1 dei presenti criteri applicativi;
 - b) estremi (data, n. registro, sezione e categoria) dell'iscrizione al Registro regionale degli enti cooperativi ovvero ad altro apposito albo o registro;e, con riferimento ai soli contributi alla capitalizzazione:
 - c) copia della deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che conferisce al legale rappresentante dell'ente cooperativo mandato per la presentazione della domanda di contributo;
 - d) copia della deliberazione del consiglio di amministrazione recante la proposta di incremento del capitale sociale o di incremento del patrimonio netto per effetto della destinazione a riserve indivisibili degli utili dell'ultimo esercizio approvato, successivamente al 1° gennaio 2009;

- e) impegno a non ridurre il capitale sociale versato e gli eventuali contributi alla capitalizzazione concessi per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di concessione dei contributi.
5. Le domande di ammissibilità a contributo presentate dalle altre imprese devono essere corredate della seguente documentazione:
- a) dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c) della l.r. 25/2009, ribaditi dall'articolo 3, punto 2 dei presenti criteri applicativi;
 - b) estremi (data, n. d'iscrizione, sezione e qualifica) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le domande di cui ai precedenti punti 4 e 5 devono inoltre contenere la dichiarazione:
- a) di non versare in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, come definite all'articolo 4, punto 4;
 - b) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 659/1999;
 - c) di eventuali importi *de minimis* ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 e del rispetto del limite dei 500.000 euro nel triennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010;
 - d) di essere a conoscenza che la somma degli aiuti *de minimis* e degli aiuti temporanei di importo limitato percepiti nel suddetto triennio non potrà superare tale importo;
 - e) di non aver percepito sui medesimi costi ammissibili aiuti *de minimis*, e di non avere, in generale, beneficiato e/o presentato domanda per agevolazioni a valere su norme comunitarie, statali e regionali per le medesime spese oggetto della domanda di contributo;
 - f) di comunicare qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini dell'istruttoria della domanda, entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse;
 - g) di consentire, durante l'istruttoria, successivamente alla stessa e durante l'eventuale realizzazione del progetto, ogni controllo che sia richiesto dai funzionari dell'Amministrazione regionale;
 - h) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali richiesti nella domanda rimarranno depositati presso la struttura competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, e che tali dati potranno essere ulteriormente trattati per l'inserimento in elaborazione di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'Amministrazione regionale e di essere a conoscenza dei diritti che l'art. 17 della medesima norma riconosce all'interessato;
 - i) di essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui sia comprovata l'utilizzazione dei contributi in maniera non conforme alle finalità e ai limiti previsti ovvero se dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle

informazioni rese, gli stessi verranno revocati. La revoca comporta l'obbligo di restituzione nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento, dell'importo percepito maggiorato dagli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo (art. 9, comma 5, della l.r. 25/2009).

Art. 7

(Domanda di erogazione del contributo)

1. Le domande di erogazione del contributo devono essere trasmesse alla struttura competente entro il 31 marzo dell'anno seguente alla presentazione delle domande di ammissibilità a contributo.
2. Entro 60 giorni dalla scadenza di cui al punto precedente la struttura competente, previo controllo della rendicontazione delle spese sostenute e, nel caso di contributi alla capitalizzazione, delle delibere assunte e dei documenti contabili relativi al versamento del capitale e/o agli incrementi del patrimonio netto determinati dalla destinazione degli utili dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato a riserve indisponibili, determina le spese ammissibili a finanziamento e gli importi erogabili a contributo approvandoli tramite provvedimento dirigenziale, nel limite di quanto stanziato complessivamente dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo precedente. Nel limite predetto sono comunque ammissibili rideterminazioni in aumento o diminuzione rispetto agli importi presunti di cui all'articolo 6, comma 3.
3. In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso il termine di cui al punto precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
4. Entro 15 giorni dall'approvazione del provvedimento dirigenziale la struttura competente provvede alla liquidazione dell'aiuto.
5. Le domande di erogazione aventi ad oggetto contributi alla capitalizzazione devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) copia della deliberazione dell'assemblea dei soci relativa all'incremento del capitale sociale e/o alla destinazione degli utili dell'ultimo bilancio di esercizio approvato a riserve indivisibili;
 - b) copia della documentazione contabile attestante l'avvenuta capitalizzazione da parte dell'ente cooperativo (scheda contabile, estratto conto bancario, bonifici, ecc);
 - c) fotocopia del libro soci, nel caso di aumento di capitale sociale mediante la cessione totale o parziale dei crediti relativi ai conferimenti dei prodotti agricoli dei soci;
 - d) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato nel caso di domanda di contributo alla capitalizzazione a fronte d'incrementi del patrimonio netto determinati con destinazione degli utili a riserve indivisibili.

6. Le domande di erogazione aventi ad oggetto contributi in conto interessi devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) prospetto del piano di ammortamento del finanziamento, nel caso di prestito di conduzione;
 - b) documentazione rilasciata dall'ente finanziatore, attestante l'avvenuto pagamento degli interessi passivi.
7. Le domande di erogazione aventi ad oggetto contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) fotocopia delle fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probante equivalente attestanti le spese sostenute;
 - b) fotocopia dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata all'Agenzia delle Entrate.

Art. 8

(Determinazione del contributo – aiuti alla capitalizzazione)

1. La spesa ammessa, nel caso di contributi di capitalizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 25/2009 è determinata nella misura del triplo del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato ovvero dell'incremento del patrimonio netto, nel limite massimo di euro 60.000,00 per beneficiario applicando la seguente formula:

$$SA = AC \times 3$$

SA = spesa ammessa a contributo per singolo richiedente

AC = aumento del capitale sociale e/o patrimonio netto dell'ente richiedente

2. Il contributo è pari al 100% della spesa ammessa di cui al punto precedente nel caso in cui lo stanziamento previsto a bilancio sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste.
3. Nel caso in cui le richieste superino quanto stanziato dalla Giunta regionale nell'anno di competenza, il contributo è ridotto applicando la seguente formula:

$$C = (BI / \sum SA) * SA$$

C = contributo per singolo richiedente

BI = importo stanziato disponibile a bilancio

$\sum SA$ = sommatoria delle spese ammesse a contributo

4. Sono ritenuti ammissibili a finanziamento esclusivamente i versamenti di capitale effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissibilità a contributo. Parimenti, il verbale di assemblea di aumento del capitale sociale non può essere antecedente i tre mesi dalla data di presentazione della suddetta domanda.

Art. 9

(Determinazione del contributo – aiuti in conto interessi)

1. La spesa ammessa, nel caso di contributi in conto interessi di cui all'articolo 6 della legge regionale 25/2009 è determinata applicando la seguente formula:

$$SA = IP$$

SA = spesa ammessa a contributo per singolo richiedente
IP = interessi passivi maturati per prestiti di conduzione o di anticipazione e per anticipazione sui crediti

2. Non sono ritenute ammissibili a finanziamento richieste relative ad interessi passivi inferiori ad euro 1.000,00.
3. Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa determinata come indicato al punto 1 nel caso in cui lo stanziamento previsto a bilancio sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste.
4. Il limite massimo di contributo erogabile per richiedente è pari a euro 15.000,00.
5. Nel caso in cui le richieste superino quanto stanziato dalla Giunta regionale nell'anno di competenza il contributo è ridotto applicando la seguente formula:

$$C = [BI / \sum (SA * 0,50)] * (SA * 0,50)$$

C = contributo per singolo richiedente
BI = importo stanziato disponibile a bilancio
 $\sum SA$ = sommatoria delle spese ammesse a contributo

Art. 10

(Determinazione del contributo – aiuti in conto esercizio)

1. La spesa ammessa, nel caso di contributi in conto esercizio di cui all'articolo 7 della legge regionale 25/2009 è determinata applicando la seguente formula:

$$SA = \sum SS$$

SA = spesa ammessa a contributo per singolo richiedente;
 $\sum SS$ = sommatoria delle spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del sopraccitato articolo 7, comma 1, nel corso dell'annualità di riferimento.

2. Non sono ritenute ammissibili a finanziamento spese, per singola tipologia, inferiori a euro 500,00 al netto dell'IVA.

3. Il contributo è pari alla spesa ammessa di cui al punto 1 moltiplicata per l'intensità di aiuto, determinata per singolo beneficiario secondo la seguente formula:

$$I = 0,60 * CR$$

I = intensità di aiuto

CR = coefficiente di riduzione che tiene conto della criticità aziendale, correlato all'indice di ricarico delle vendite

0,60 = intensità massima applicabile pari al 60%

4. L'indice di ricarico delle vendite è dato dalla differenza tra il volume d'affari (al netto della cessione di beni ammortizzabili) e il valore degli acquisti (al netto degli acquisti di beni ammortizzabili e di beni strumentali non ammortizzabili). Il risultato è rapportato al volume d'affari, al netto della cessione di beni ammortizzabili. Ai fini della determinazione dell'indice si assumono i valori risultanti dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata all'Agenzia delle Entrate. I suddetti valori devono essere relativi alla sola attività di trasformazione e commercializzazione, nel caso in cui non sia possibile determinare l'indice di ricarico si assumerà un coefficiente di riduzione pari a 0,60 (60 %).

5. Il CR (coefficiente di riduzione) si applica secondo la seguente formula:

$$CR = 0,867 - (IR * 0,334)$$

CR = coefficiente di riduzione

IR = indice di ricarico

6. Per indici di ricarico inferiori al 20%, il CR (coefficiente di riduzione) non si applica; per indici di ricarico pari o superiori a 80%, il CR si assume pari a 0,60 (60 %), pertanto l'intensità di aiuto risulta uguale a 0,36 (36 %).
7. Nel caso in cui le richieste superino quanto stanziato dalla Giunta regionale nell'anno di competenza il contributo è ridotto applicando la seguente formula:

$$C = [BI / \sum (SA * I)] * (SA * I)$$

C = contributo per singolo richiedente

BI = importo stanziato disponibile a bilancio

$\sum SA$ = sommatoria delle spese ammesse a contributo

I = intensità dell'aiuto

8. L'importo minimo del contributo non potrà essere, in ogni caso, inferiore a euro 100,00.
9. Relativamente all'ammissibilità delle spese di cui al presente articolo si determina inoltre che:

- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera a), esclusivamente le spese di trasporto per la raccolta del prodotto primario oggetto di trasformazione;
- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera b), le spese per energia elettrica ed i combustibili (gas, metano, gasolio, ecc.) destinati alla produzione di energia termica, con riferimento alle sole attività di trasformazione e commercializzazione;
- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera c), le spese per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e dei reflui di lavorazione, ivi comprese le spese per la depurazione biologica;
- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera d), le spese per premi pagati per l'ottenimento di fidejussioni a garanzia di prestiti di conduzione o di anticipazione contratti con istituti di credito;
- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera e), le spese riguardanti i costi fissi sostenuti per l'accesso ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario e il contributo annuale di partecipazione agli stessi, ivi incluse, se necessario, le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema;
- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera f), le spese per check-up della struttura aziendale, l'analisi di gestione, l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, l'ottimizzazione della logistica e dei processi, l'acquisto di procedure software per il controllo di gestione e dei relativi canoni di assistenza;
- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera g), le spese per la consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti, con particolare riferimento alla rintracciabilità e all'innovazione tecnologica;
- sono ammesse, nell'ambito delle spese di cui alla lettera h), le spese per la penetrazione commerciale, l'attività di supporto alla promozione, la ricerca di partner per la realizzazione di accordi di produzione e distribuzione e la predisposizione di programmi promozionali, escludendo qualsiasi aiuto all'esportazione.

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera a), esclusivamente le spese di trasporto per la raccolta del prodotto oggetto di trasformazione;

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera b) le spese per energia elettrica ed i combustibili (gas, acqua, gasolio, ecc.) destinati alla produzione di energia elettrica, con riferimento alle sole attività di trasformazione e commercializzazione;

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera c) le spese per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e dei rifiuti di lavorazione, in comprese le spese per la depurazione biologica;

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera d) le spese per premi pagati per l'ottenimento di licenze, a garanzia di qualità di produzione e di certificazione connessi con attività di controllo;

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera e) le spese riguardanti i costi fissi sostenuti per l'accesso ai sistemi di qualità, il miglioramento continuo e il controllo manuale di partecipazione agli stessi, ivi inclusa, se necessario, le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'omogeneità con lo specifico del sistema;

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera f) le spese per check-up dalla struttura aziendale, l'analisi di gestione, l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, l'ottimizzazione della logistica e dei processi, l'acquisto di prodotti software per il controllo di gestione e dei relativi canoni di assistenza;

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera g) le spese per la consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti, con particolare riferimento alla rimozione delle criticità e all'innovazione tecnologica;

*sono ammesse nell'ambito delle spese di cui alla lettera h) le spese per la promozione commerciale, l'attività di supporto alla promozione, la ricerca di partner per la realizzazione di accordi di produzione e distribuzione e la predisposizione di programmi promozionali, escludendo qualsiasi attività di sponsorizzazione.